

Il tema della settimana

Trattamento di fine rapporto

IL TRASFERIMENTO

Le regole



IL CALCOLO

Il trattamento di fine rapporto è la somma che viene corrisposta al lavoratore dipendente al termine del rapporto di lavoro qualunque sia la causa di cessazione del rapporto stesso. Si tratta di una retribuzione differita nel tempo, che matura di anno in anno in relazione al lavoro prestato e all'ammontare della retribuzione percepita (l'ammontare che matura a favore del dipendente è una somma che si calcola in ragione di ogni anno di lavoro

prestato ed è pari al 7,41% della retribuzione lorda). Dall'importo annualmente accantonato viene, però, detratto lo 0,50% dell'imponibile contributivo afferente lo stesso anno che, posto a carico del lavoratore dalla legge 297/1982, è stato mensilmente versato, dal datore di lavoro, in aggiunta ai contributi Ivs dovuti all'ente previdenziale al quale il lavoratore è iscritto. Ogni anno, l'ammontare del Tfr accumulato al 31 dicembre dell'anno precedente viene rivalutato in ragione di un tasso che è determinato sommando un coefficiente fisso pari all'1,5% e un variabile pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo Istat.



LA SCELTA

I dipendenti possono far mantenere al Tfr maturando dal 1° gennaio 2007 la natura di retribuzione differita comunicando tale scelta al datore di lavoro entro il 30 giugno 2007, o comunque entro sei mesi dalla data dell'assunzione se successiva al 31 dicembre 2006. In tal caso, il Tfr non viene veicolato verso una forma pensionistica complementare ma resta accantonato presso il datore di lavoro. Le conseguenze sono:

— il Tfr (quello maturato fino al 31 dicembre 2006 e quello successivo) verrà erogato interamente in una unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro;
— lo stock di Tfr maturato al 31 dicembre 2006 è rappresentato in bilancio nelle passività ed è un debito del datore di lavoro nei confronti del lavoratore (per accantonamenti e rivalutazioni);
— la quota di Tfr che matura dal 1° gennaio 2007 si somma a quella accantonata al 31 dicembre dell'anno prima se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, è versato al Fondo di tesoreria Inps se ne occupa un numero pari o superiore.



LA GESTIONE

Il datore di lavoro che ha occupato mediamente, nel 2006, meno di 50 dipendenti, continuerà a gestire in azienda il Tfr dei dipendenti che hanno deciso di non aderire alla previdenza complementare. Se la media degli occupati è almeno di 50 unità, il datore di lavoro dovrà versare mensilmente il Tfr maturando al Fondo di tesoreria gestito dall'Inps. La soglia dimensionale è data dalla sommatoria delle giornate di occupazione di ciascun

lavoratore, indipendentemente dalla qualifica contrattuale e dalla durata del rapporto di lavoro, rapportate al numero totale delle giornate teoricamente lavorabili (312). Anche in caso di versamento al Fondo di tesoreria, per il dipendente nulla varia rispetto al passato: al termine del rapporto di lavoro egli avrà come unico interlocutore il suo datore di lavoro, verso il quale il dipendente vanterà un credito per retribuzioni differite sia per ciò che è maturato fino al 31 dicembre 2006 sia per ciò che è maturato dopo tale data con le relative quote di rivalutazione degli accantonamenti nella misura minima obbligatoria per legge.



MONTANTE GARANTITO

Le regole per determinare il Tfr danno certezza alla quantificazione, perché è predefinito sia l'ammontare dell'accantonamento sia la misura del rendimento. È certa anche la corresponsione al lavoratore del debito complessivo, poiché in caso di insolvenza del datore interviene il Fondo di garanzia Inps, che provvede al pagamento del credito vantato dai lavoratori di aziende interessate a procedure concorsuali e insolventi. Il Fondo interviene

anche se il datore di lavoro è per sua natura escluso dall'ambito delle procedure concorsuali, a condizione che siano state esperite tutte le vie per il recupero del dovuto. Il Fondo è alimentato da una specifica contribuzione, di norma dello 0,20%, alla quale si aggiunge un 15% destinato a garantire, in caso di insolvenza del datore di lavoro, anche le ultime tre mensilità dovute. I datori di lavoro che versano le quote di Tfr dei dipendenti a un fondo pensione o al Fondo di tesoreria non sono più tenuti a versare all'Inps, per quei dipendenti, il contributo del 20%, in quanto su quelle somme non vi è più rischio di insolvenza.

Maria Rosa Ghelido

Una «successione» esentasse

In caso di decesso del lavoratore chi acquisisce il Tfr non paga imposte

PAGINA A CURA DI
Angelo Busani
Giuseppe Cerati

Il trattamento di fine rapporto segue solo in parte le regole sui diritti ereditari. Anche nel caso più frequente la qualità di «erede» viene a coincidere con quella di «beneficiario». In ogni modo, per comprendere la sorte del Tfr dopo il decesso del lavoratore, è necessario partire dal Codice civile. L'articolo 2122 dispone infatti che:

a) il Tfr va corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai suoi parenti entro il terzo grado e ai suoi affini entro il secondo grado (primo comma);
b) in mancanza dei predetti soggetti (e, secondo la sentenza 19 gennaio 1972, n. 8 della Corte costituzionale, in mancanza di testamento che disponga del Tfr) l'indennità di fine rapporto viene attribuita «secondo le norme della successione legittima» (terzo comma).

Va infine ricordato che, ai sensi dell'articolo 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 808, il coniuge divorziato «ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno... ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio; «tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».

Sotto il profilo dell'imposta di successione, l'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 346/90 (il Testonico dell'imposta di successione) dispone che le indennità di cui all'articolo 2122 del Codice civile «non concorrono a formare l'attivo ereditario».

In altri termini, il Codice civile e la legge fiscale trattano la

percezione del Tfr nel caso di morte del lavoratore (almeno nel caso del primo comma dell'articolo 2122) come un acquisto «proprio» dei soggetti che la legge indica (i giuristi parlano, con espressione latina, di «acquisto iure proprio») e non quindi di un acquisto che i successori effettuano in seguito al loro subentro nel patrimonio ereditario del defunto (e pertanto non di un «acquisto iure hereditario»).

«IURE PROPRIO»
Secondo il Codice civile e le leggi tributarie gli aventi diritto non subentrano nel patrimonio del defunto

Così la Consulta

■ Sentenza 8/72

Il legislatore presuppone che il diritto alle indennità (...) dovute in caso di morte del lavoratore, faccia parte del suo patrimonio. Tali indennità, infatti, «sono attribuite secondo le norme della successione legittima», e cioè il diritto ad esse relativo spetta, «iure successione», agli eredi legittimi del lavoratore (...). È ammessa, ai fini dell'attribuzione «mortis causa», la sola delazione legittima: quella testamentaria è esclusa, e nella specie (...), non trova applicazione l'articolo 457 del Codice civile, secondo cui «non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria». Ricorre pertanto l'illegittimità dell'articolo 2122, comma terzo, Codice civile, nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato possa per testamento disporre in ordine alle indennità dovute in caso di morte.


Il Tfr non viene cioè considerato come un diritto maturato nel patrimonio del defunto, e che passa agli eredi in quanto subentranti nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al defunto stesso, ma viene considerato come un diritto che, in caso di decesso del lavoratore, si forma in capo (non dunque ai suoi «eredi», ma) a certi specifici soggetti, indipendentemente dal fatto che essi ne siano gli eredi.

Va da sé, poi, che nella maggior parte dei casi, coloro che maturano il diritto di conseguire il Tfr del lavoratore defunto ne sono anche gli eredi e quindi cumulano in sé queste due «qualità». Però, come detto, si tratta di una coincidenza si frequente, ma comunque non necessaria (anche perché le quote in cui si ripartisce l'eredità tra gli eredi sono disposte per testamento o, in mancanza, dalla legge, mentre la ripartizione del Tfr tra una pluralità di soggetti è regolata dal comma 2 dell'articolo 2122 del Codice civile, il quale sancisce che «la ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno»).

Un discorso parzialmente diverso forse va fatto nel caso in cui il diritto alla percezione del Tfr maturi per i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 2122 del Codice civile (vale a dire i legittimari): in tal caso infatti può essere dubbio se si tratti, sotto il profilo civilistico, di un acquisto iure proprio o di un acquisto iure hereditario. Però, sotto il profilo della fiscalità successoria, la questione non muta: si tratta pur sempre di una indennità percepita ai sensi dell'articolo 2122 del Codice civile, la quale è esonerata da tassazione con l'imposta di successione per effetto del disposto dell'articolo 12 del Dlgs 346/90.

I beneficiari


A chi si trasferisce il trattamento di fine rapporto



(1) Il coniuge divorziato ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio; tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio

I gradi di parentela

Come calcolare la «distanza» tra consanguinei



Per determinare il grado di parentela occorre fare riferimento al numero di generazioni che intercorrono tra due parenti passando sempre attraverso il capostipite comune. Così, per esempio, fra padre e figlio c'è una sola generazione e la parentela è di 2° grado, mentre tra fratelli ce ne sono due e il legame è di 2° grado (il percorso è fratello A - padre - fratello B). Fra due cugini, invece, ci sono quattro generazioni e la parentela è di 4° grado

SU INTERNET



«SPECIALE TFR»,
FASCICOLO ANCORA
IN VENDITA ONLINE

Acquista online la tua copia dello «Speciale Tfr» del Sole-24 Ore. Un fascicolo interamente dedicato a chi deve affrontare la scelta della destinazione del proprio accantonamento previdenziale. Ma non solo. Il dossier infatti non risponde solo alle esigenze di chi da qui alla fine di giugno dovrà esercitare la propria opzione, ma anche alle necessità di chi, pur avendo le idee chiare sulla strada da seguire, vuole avere chiarimenti sul funzionamento dei fondi pensione. Approfondimenti, risposte a casi concreti, sintesi grafiche della riforma: lo «Speciale Tfr e fondi pensione», realizzato con la collaborazione del ministero del Lavoro e uscito in edicola il 26 marzo, è ora acquistabile sul sito del «Sole-24 Ore» all'indirizzo www.ilsolare24ore.com/tfr al costo di 2 euro.

In tredici capitoli, suddivisi per argomento, vengono sviscerate anche tutte le questioni sollevate dai lettori con i quesiti inviati il 5 febbraio scorso durante il «Tfr Day».

Accantonamenti sotto l'ombrello dell'assicurazione

Il Tfr accantonato per competenza, di anno in anno, dal datore di lavoro e non veicolato a favore di una forma di previdenza complementare è una fonte di autofinanziamento per il datore di lavoro in quanto, a fronte dell'accantonamento in bilancio, esso non viene corrisposto ai dipendenti se non alla cessazione del rapporto di lavoro stesso. Ciò comporta un effetto di leva fiscale favorevole.

Secondo una certa prassi il datore di lavoro attende il manifestarsi effettivo del debito per Tfr sopprimendo all'occorrenza con i mezzi finanziari disponibili. Il lavoratore in questo caso incassa il proprio credito direttamente dal datore di lavoro.

Tuttavia spesso accade che il datore di lavoro non si limiti ad accantonamenti meramente contabili ma provveda a effettuare veri e propri accantonamenti volti a creare progressivamente nel tempo la liquidità necessaria per far fronte ai debiti a medio e lungo termine dovuti alle liquidazioni del Tfr dei dipendenti cessati. Non è infrequente che il datore di lavoro provveda a soddisfare tale necessità sottoscrivendo un contratto di assicurazione sulla vita. In pratica si stipula una polizza vita collettiva che prevede come «contraente» il datore di lavoro, come «assicurati» i dipendenti e come «beneficiari» i dipendenti in caso di vita e altri soggetti in caso di morte.

In ogni esercizio, a fronte del Tfr maturato, il datore di lavoro provvede a effettuare un versamento di un premio assicurativo di pari ammontare in una polizza vita.

Con tale contratto la compagnia di assicurazioni si assume l'impegno di corrispondere, in luogo del datore di lavoro, la somma che spetta al dipendente a titolo di Tfr

quando esso cessa il rapporto di lavoro. In concreto il capitale comune liquidato è un vero e proprio capitale di natura assicurativa.

Pertanto, nel caso in cui il lavoratore sia in vita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l'impresa di assicurazione provvederà a corrispondere direttamente al dipendente, in quanto beneficiario della polizza, le somme spettanti per Tfr (accantonamenti e rivalutazioni) al netto delle ritenute.

Se la polizza ha prodotto un rendimento superiore alla rivalutazione minima di legge che spetta per il Tfr, anche tale maggiore valore va

UNA STRADA POSSIBILE

Il datore ricorre spesso a polizze vita per far fronte ai debiti che si creano al momento di pagare le liquidazioni

ricosciuto al dipendente cessato. Se la polizza ha prodotto rendimenti inferiori sarà il datore di lavoro a integrare la differenza.

Tale polizza opera anche nel caso di decesso del lavoratore, in costanza di lavoro. In tal caso, alla stessa stregua del caso precedente, la compagnia provvederà a liquidare direttamente i beneficiari indicati in contratto, previa applicazione delle ritenute Irpef applicabili sul Tfr.

Sempre nel caso di morte del lavoratore, i beneficiari indicati dallo stesso percepiranno anche un ulteriore indennizzo (in aggiunta al credito vantato per Tfr e rivalutazioni) avente questo natura prettamente assicurativa indennitaria e ciò nella misura prevista nel contratto di assicurazioni.



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

Avviso al pubblico

Progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2006

Si rende noto che i fascicoli contenenti il progetto di bilancio di esercizio dell'Enel S.p.A. e il bilancio consolidato del Gruppo Enel al 31 dicembre 2006, unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione - approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Enel S.p.A. riunitosi il 27 marzo 2007 - risultano depositati a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A.

Non appena disponibili saranno altresì depositate, nei medesimi luoghi, le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Enel S.p.A. - Sede in Roma, Viale Regina Margherita, n. 137
Capitale sociale € 6.157.071.646 (al 31.12.2005) interamente versato
Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Roma n. 00811720580
R.E.A. di Roma n. 756032 - Partita I.V.A. n. 00934061003



Società Generale d'Informatica S.p.A.

Via M. Caracci, 99 - 00143 ROMA
Telefono +3906/50252828 - Fax +3906/50298429
E-mail info.gara@sgoi.it

AVVISO APPALTI AGGIUDICATI
Con riferimento alla procedura ristretta accelerata, indetta con bando di gara pubblicato sulla G.U.E. del giorno 7 ottobre 2006 n. 192 serie 'S' e sulla G.U.R.I. del giorno 10 ottobre 2006 n. 236 parte II, si informa che è stata aggiudicata la fornitura di apparecchiature elettroniche, programmi e relativi servizi per le strutture organizzative del sistema informativo della fiscalità, ad un corrispettivo globale di € 8.716.121,69 (ottomilionesettecentosedicimilaeventuno/69), al netto dell'IVA, al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito dalle Società Italtel S.p.A./ Sistemi Informativi S.p.A./ IBM Italia S.p.A./ ADM Services S.p.A., Roma li. 02/04/2007.

SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.
L'Amministratore Delegato e Direttore Generale **Valerio Zappalà**



Società Generale d'Informatica S.p.A.

Via M. Caracci, 99 - 00143 ROMA
Telefono +3906/50252828 - Fax +3906/50298429
E-mail info.gara@sgoi.it

AVVISO APPALTI AGGIUDICATI
Con riferimento alla licitazione privata, indetta con bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del giorno 1° luglio 2006 n. 123 serie 'S' e sulla G.U.R.I. del giorno 1° luglio 2006 n. 151 parte II, si informa che è stato aggiudicata la fornitura di apparecchiature elettroniche, programmi e relativi servizi per l'infrastruttura tecnologica delle nuove Conservatorie centralizzate in ambiente WEB - gara BS612. La fornitura è stata aggiudicata ad un corrispettivo globale di € 1.991.073,98 (unmilionenovecentovantunomiasettantatre/98), al netto dell'IVA - al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito dalle Società Hewlett Packard S.p.A./ Conveg S.p.A./ STM Italia S.p.A., Roma li. 02/04/2007.

SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.
L'Amministratore Delegato e Direttore Generale **Valerio Zappalà**

COMUNE DI ISCHIA

Provincia di Napoli
Via Isolino, 1 - 80077 Ischia (NA)
Tel. 081-333218/111 - fax 081/3333201

ESTRATTO AVVISO DI GARA
Stazione appaltante: Comune di Ischia - Via Isolino, n° 1 - 081/333218/111, fax 081/3333201, sito internet: www.comuneischia.it. Questa Amministrazione rende noto che nel programma triennale 2006/2008 è inserito l'intervento di seguito indicato da realizzare con capitali privati (project financing): Realizzazione di un parcheggio Terminali sulla SS 270. CIG: 00199050E5. Importo € 12.920.000,00 di cui € 5.000.000,00 a carico dell'Ente e € 7.920.000,00 a carico del Concessionario. Termine ricezione proposte dei Promotori: ore 12 del 30.06.07. Bando di gara integrale affisso all'Albo Pretorio per sessanta giorni consecutivi e consultabile sul sito internet: www.comuneischia.it. Ulteriori informazioni all'indirizzo in epigrafe. (Dirigente del Settore Tecnico (Arch. Francesco Possenato)

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

AVVISO D'ASTA PUBBLICA

Il giorno 15 MAGGIO 2007 alle ore 10.00 presso la sede comunale posta in Rosignano Marittimo, Via dei Lavoratori n.21, alla presenza della Commissione di gara all'uopo nominata, si esprimerà un'asta pubblica per la vendita, nello stato di fatto e di diritto attuale, dei due fabbricati di proprietà comunale, denominati "I CASONI", posti in Via Aurelia a Vada - Località Dispensa Vecchia.
Il prezzo complessivo è base d'asta degli immobili è stabilito in €. 1.170.000,00 - (di cui euro unmilionecentosettantamila/00).
Le offerte dovranno pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Rosignano M.mo, entro e non oltre il giorno 7 maggio 2007.
Il Bando integrale è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo e pubblicato all'indirizzo internet <http://www.comune.rosignano.livorno.it>.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE QUALITÀ URBANA
Dr.ssa A.M. Casucci
questo avviso è sul sito: <http://sole.ilsolare24ore.com/system/legale>

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

Via Roma n. 16 - 10034 CHIVASSO - TORINO - P.IVA 0722490010

ESTRATTO DI AVVISO DI APPALTO

L'Amministrazione Consortile indice gara per l'affidamento delle attività inerenti il Progetto Disabili. Procedura di aggiudicazione: ristretta. Forma dell'appalto: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. n. 163/06). Importo complessivo a base di gara: € 4.625.430,38 oltre I.V.A. (importo biennale € 2.325.430,38 oltre IVA per il primo biennio e € 2.300.000,00 oltre IVA per il secondo biennio, importo annuale € 1.175.430,38 oltre IVA per il primo anno ed € 1.150.000,00 oltre IVA per gli anni successivi) relativo alla gestione dei Servizi del Progetto (Disabili).
Durata: anni due decorrenti dal 1° Agosto 2007, ovvero dalla data di aggiudicazione e successivamente con facoltà di eventuale rinnovo per un periodo di anni due. Soggetti ammessi a partecipare: iscritti Albo Regionale Cooperative sociali Sez. 4-IPAB e ONLUS - Raggruppamenti o Consorzi tra i quali, in caso di sopra, altri soggetti privati senza fini di lucro.
Termine ultimo per ricezione domande: entro le ore 12,00 del 2.05.2007. Il bando integrale di gara è affisso all'Albo Pretorio del Consorzio, di tutti i Comuni consorziati sul sito www.ciss-chivasso.it e pubblicato in GUCE il 22.03.2007. Informazioni Ufficio Segreteria.
Tel. 011.91.66.528.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Adriana GRANDI

POSTE ITALIANE S.p.A.

Purchasing - Acquisti Lavori Edili ed Impiantistici

Viale Asia 90, 00144 ROMA
Tel. 06-59582704/5782 - Fax: 06-59582016
www.poste.it

AVVISO DI GARA

Questa Stazione appaltante indica una gara negoziata mediante procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso, per "Lavori di sostituzione di n. 2 Gruppi Ascensori quadruplex - Lotto Sud - Settore C (Matr. 39-40-41-42 e 35-36-37-38)" del complesso edilizio di Poste Italiane, sito in Viale Europa 190 - CIG 00173131F. Importo complessivo appalto Euro 2.080.000,00 - Cat. OFSE - classe IV. Scadenza ricezione offerte: ore 12,00 del 24.04.2007.
Vice President (Manlio Caporali)

Camera dei Deputati

Estratto di bando di procedura ristretta SI indice procedura ristretta, con aggiudicazione al massimo ribasso per catalogo, per la "Somministrazione di materiali ed apparecchiature audio-video", suddivisa in 3 lotti. Ammessi: imprese singole, consorzi, RTI, consorzi di concorrenti e GEIE (artt. 34 e 37 D.Lgs. 153/06), in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti previsti dal bando di gara. Scadenza termine di presentazione domande di partecipazione: 2 maggio 2007. Bando consultabile su: www.camera.it, sezione "Amministrazione", subsezione "Procedure di gara". Capitolato ed informazioni richiedibili all'indirizzo e-mail: spine@l.rn@camera.it. Domande incomplete, prive dei requisiti richiesti o inviate con mezzi diversi da quelli indicati nel bando di gara saranno escluse. Camera dei Deputati
Il Consigliere Capo Servizio Amministrazione (dott. Nicola Guenzoni)